

Causa T-70/94

Comafrica SpA e Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. contro Commissione delle Comunità europee

«Organizzazione comune dei mercati — Banane — Ricorso di annullamento —
Ricevibilità — Legittimità del coefficiente di riduzione —
Domanda di risarcimento»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 11 dicembre 1996 II - 1745

Massime della sentenza

1. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche e giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Contingente tariffario per l'importazione di banane — Regolamento che fissa un coefficiente di riduzione che consente agli importatori interessati di determinare il quantitativo che verrà loro assegnato*
[Trattato CE, art. 173, quarto comma; regolamento (CEE) della Commissione n. 3190/93]
2. *Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Banane — Regime delle importazioni — Contingente tariffario — Ripartizione — Modalità d'applicazione — Competenza della Commissione a fissare un coefficiente di riduzione che consenta di rispettare i limiti del contingente — Portata — Erroneo esercizio della competenza — Insussistenza*
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93, art. 20; regolamento della Commissione n. 3190/93, art. 1]

3. *Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Banane — Regime delle importazioni — Contingente tariffario — Ripartizione — Modalità d'applicazione — Misure adottate dalla Commissione nel suo regolamento n. 1442/93 — Superamento dei limiti posti dal regolamento di base — Insussistenza*

[Regolamento del Consiglio n. 404/93; regolamento (CEE) della Commissione n. 1442/93, artt. 3, n. 1, 5, n. 2, e 7]

4. *Responsabilità extracontrattuale — Sorgere della responsabilità della Commissione — Possibilità per i singoli di invocare disposizioni che delineano i limiti delle facoltà conferite a detta istituzione — Esclusione*

(Trattato CE, artt. 155, 178 e 215, secondo comma; regolamento del Consiglio n. 404/93, art. 20)

1. Il regolamento n. 3190/93, che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per la determinazione del quantitativo di banane da assegnare a ciascun operatore delle categorie A e B nell'ambito del contingente tariffario per il 1994, riguarda individualmente gli operatori di dette categorie. Si applica infatti solo agli operatori della categoria A o della categoria B che hanno richiesto ed ottenuto quantitativi di riferimento per importare banane nel 1994, e specifica perciò a ciascun operatore interessato che il quantitativo spettantegli nell'ambito del contingente tariffario in questione può essere calcolato applicando il coefficiente prestabilito al suo quantitativo di riferimento. Poiché l'unica funzione legislativa del regolamento è quella di stabilire e rendere noto detto coefficiente, esso ha come effetto immediato e diretto quello di consentire a ciascun importatore di stabilire il quantitativo definitivo che gli verrà assegnato individualmente. Sotto questo aspetto, il regolamento va considerato come un complesso di decisioni individuali, delle quali è destinatario ciascun operatore, e che lo informa in realtà dei quantitativi esatti che potrà importare nel 1994.

Poiché non lascia agli Stati membri alcuna discrezionalità quanto al rilascio delle

licenze d'importazione, il regolamento riguarda, inoltre, direttamente detti operatori e può quindi venir impugnato, a norma dell'art. 173, quarto comma, mediante un ricorso di annullamento da parte degli stessi.

2. L'art. 20 del regolamento n. 404/93, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, non vieta alla Commissione di adottare modalità di applicazione che, pur se non previste espressamente da detta disposizione, sono necessarie al funzionamento del regime di importazione istituito in questo settore. Sotto questo aspetto è necessaria per il funzionamento del contingente tariffario, che fa parte di detto regime, la fissazione di un coefficiente di riduzione che consenta di conciliare, se il volume delle richieste di importazione supera i limiti del contingente, il rispetto di detti limiti e l'osservanza del diritto degli operatori ad una quota del contingente.

Operando detta fissazione mediante l'art. 1 del regolamento n. 3190/93, la Commissione non ha superato i limiti, né esercitato erroneamente la discrezionalità di cui dispone nell'interesse della Comunità per mettere in atto le norme sull'organizzazione comune dei mercati. È vero che, in questo modo, gli operatori interessati sono stati colpiti in modo diverso per effetto dell'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati, ma questa disparità di trattamento è l'inevitabile conseguenza della necessità di tener conto delle situazioni diverse nelle quali si trovavano i vari operatori ed è inerente all'obiettivo di un'integrazione dei mercati fino ad allora isolati.

Inoltre, la Commissione non era tenuta ad accettare, senza verificarli, i dati forniti dagli Stati membri sui quantitativi di riferimento da assegnare ai vari operatori. Sotto questo profilo, le variazioni risultanti dopo che la Commissione ha corretto un certo numero di quantitativi di riferimento inizialmente comunicati dagli Stati membri non sono tali da inficiare il coefficiente di riduzione adottato in base ai dati corretti.

Infine, la redazione tardiva di un bilancio di previsione, in base al quale avrebbe dovuto venir fissato il contingente tariffario a cui è stato applicato il coefficiente di riduzione, non è nemmeno un fattore che

possa sminuire la validità del bilancio stesso, dato che la Commissione ha avuto difficoltà a procurarsi dagli Stati membri i dati esatti che le erano necessari e che, in questi frangenti, non le rimaneva che calcolare il coefficiente solo su una base provvisoria.

3. Dal fatto che all'art. 3, n. 1, il regolamento n. 1442/93, relativo alle modalità d'applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità, definisce i termini «operatore» e «importatore secondario» e include, all'art. 3, n. 1, lett. c), i maturatori nella categoria degli operatori ai quali spetta una quota del contingente tariffario fissando, all'art. 5, n. 2, coefficienti di ponderazione scaglionati a seconda dell'entità dei rischi incorsi dai vari operatori, non si può inferire che la Commissione abbia travalicato la facoltà che le conferisce il regolamento n. 404/93, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana. D'altro canto, non ha nemmeno contravvenuto al principio della certezza del diritto astenendosi, all'art. 7 di detto regolamento, dallo specificare essa stessa i documenti giustificativi che devono essere presentati dagli operatori alle autorità competenti degli Stati membri.

4. Poiché l'art. 155 del Trattato e l'art. 20 del regolamento n. 404/93, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, si limitano a determinare l'ambito entro il quale la Commissione ha

facoltà di adottare le modalità d'applicazione necessarie alla messa in atto di detta organizzazione dei mercati, queste disposizioni non possono venir invocate, in

quanto tali, dai singoli per coinvolgere la responsabilità di questa istituzione a norma degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato.